

## Botteghe e negozi – Il credito spetta solo a canone pagato

### Descrizione

News 14 – Aggiornamento del 7 aprile 2020

[Qui un aggiornamento al 04/08/2020](#)

[Nella nostra precedente news 10](#) avevamo specificato che il credito d'imposta per le locazioni commerciali **spetta solamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (botteghe e negozi) e non spetta agli immobili di categoria catastale D/8 "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni"**.

La norma di cui all'art. 65 del D.L. 18/2020 Cura Italia riconosce il credito d'imposta in misura pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, ma senza citare il fatto che debba essere effettivamente corrisposto al locatore, per poter godere del bonus fiscale.

La **circolare n. 8/E/2020 dell' 'Agenzia delle Entrate**, invece, alla risposta 3.1, afferma che il credito d'imposta compete solo a coloro che **hanno versato i canoni di locazione**, poiché si tratta di supportare il contribuente verso un costo che ha effettivamente sostenuto, con esclusione delle attività identificate agli **allegati 1 e 2 del D.P.C.M. n. 11/03/2020**.

Ricordiamo che **non possono usufruire del credito d'imposta** i contratti che hanno ad oggetto **affitto di ramo d'azienda** o altri contratti che regolano i rapporti tra le parti per gli immobili ad uso commerciale.

Resta ferma la possibilità di utilizzare il bonus fiscale in compensazione in F24 già dallo scorso 25 marzo.

***Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail, [iscriviti alla newsletter Agoràpro.](#)***

### Categoria

Imprese e Società